AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N.72/26/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO LINEARE IN AMBITO LOCALE "CANALE ITALIA" - LCN 17) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 5-TER, COMMI 2, LETTERA B), E 4, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE, DI CUI ALL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 03/2026 - PROC. N.32/26/MRM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 aprile 2001, n. 11, recante "*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, e, in particolare, l'art. 5-*ter*, introdotto dalla delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato "Accordo Quadro 2023");

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, stipulata tra l'Autorità e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia ai sensi del predetto Accordo Quadro, con la quale l'Autorità ha delegato al CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale;

VISTO il "*Compendio di procedure operative*", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Friuli-Venezia Giulia - cont. n. 03/2026 (prot. n. 0005299/P), giusta relazione sull'attività di vigilanza presentata al Comitato nella seduta n. 5 del 28 maggio 2026 e relativa alla sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo "Canale Italia" dal 9 al 15 marzo 2026, è stata contestata, in data 3 giugno 2026, e notificata in pari data alla società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale con il marchio editoriale "Canale Italia" (LCN 17), la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-*ter*, commi 2, lettera *b*), e 4, dell'Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

Dall'analisi delle registrazioni, richieste alla Società con nota del 16 aprile 2026 (prot. n. 3618/P) e rese disponibili il 4 maggio 2026 (prot. n. 4173/A), è emersa la messa in onda di una tipologia di "*messaggio promozionale*", così identificata dallo stesso fornitore trasmessa in diretta e in replica, secondo il seguente prospetto riportato nell'atto di contestazione: 9 marzo 2026, dalle ore 00:29:21 alle ore 01:29:16; 9 marzo 2026 (replica), dalle ore 01:29:16 alle ore 02:29:22; 10 marzo 2026, dalle ore 23:29:59 alle ore 00:29:57; 11 marzo 2026, dalle ore 00:29:57 alle ore 01:30:52; 15 marzo 2026, dalle ore 23:32:25 alle ore 23:59:59.

Il messaggio promozionale si sostanzia in una serie di telefonate in studio alle quali risponde "*Christopher*", cartomante/esoterista che, attraverso la lettura delle carte, fornisce risposte ai quesiti dei telespettatori su tematiche quali l'amore, il lavoro, le questioni economiche e la salute. Secondo quanto accertato dal Comitato, in quasi tutte le telefonate visionate il cartomante suggerisce agli spettatori di richiamarlo in privato, o per un appuntamento di persona, ai numeri indicati (nessuno dei quali a sovrapprezzo), non potendo il problema, rivelatosi dalla lettura delle carte di non lieve entità, essere risolto nel corso della diretta.

Dall'ascolto integrale dei messaggi promozionali il Comitato ha riscontrato dichiarazioni ritenute riconducibili a uno sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, delle quali l'atto di contestazione reca ampia trascrizione. Tra i passaggi ivi riportati si richiamano, a titolo esemplificativo, i seguenti.

Nella puntata del 9 marzo 2026: "*il maleficio può far insorgere gravissime malattie come tumori*"; "*la negatività, il maleficio, la pratica di magia nera colpisce, può far anche morire le persone*"; "*La negatività può anche portare al suicidio*"; "*bisogna agire altrimenti le cose brutte accadono, spesso e volentieri*"; in risposta a una telespettatrice che chiedeva della salute del fratello: "*questo male spirituale va debellato nel più breve tempo possibile se no ad un certo punto non si potrà più fare nulla signora*";

e ancora: "*se c'è il maligno, la negatività, il maleficio su chi porta il camice, noi siamo carne da macello, siamo il bersaglio, siamo le vittime*"; "*prendetevi nota del mio numero, perché domani io potrei essere l'unica persona a salvare voi e chi sta vicino a voi*".

Nella puntata del 10 marzo 2026: "*la negatività va ad offuscare la mente dei medici, distorcendo anche diagnosi e prognosi, quindi il medico prescriverà cure sbagliate con conseguenze disastrose per il paziente e uno può anche rimetterci la vita, può morire*"; "*quello che conta è agire prima che sia troppo tardi, perché se siete in pericolo di vita, che qualcuno vuol fare insorgere dentro il vostro corpo delle gravi malattie, bisogna fare una protezione che sia inscalfibile*"; in risposta a una telespettatrice che chiedeva della propria salute: "*lei dovrebbe farsi aiutare signora, finché è in tempo, perché adesso è ancora gestibile la sua realtà, però andando avanti non le do garanzia di poter ripristinare tutto, quindi faccio tesoro delle mie parole, sfrutti il tempo che ha a disposizione e mi chiami privatamente*"; nonché: "*io sono perfettamente consapevole che chi si rivolge a me vive uno stato di debolezza psicologica, di vulnerabilità anche dal punto di vista emotivo, decisionale, c'è molta fragilità ed uno è portato anche a prendere delle decisioni sull'onda della paura, della disperazione*".

Nella puntata indicata nell'atto di contestazione riferita al 15 marzo 2026: a una madre preoccupata per il figlio, "*qualcuno sta facendo del male a suo figlio, c'è una maledizione in corso* […] *mi chiami privatamente perché qui non può andare avanti così sa, bisogna prenderle finché si è in tempo queste cose*"; a una madre con un figlio disabile, "*qua se va avanti così va a finire in una tragedia che poi non si può più recuperare, guardi che siamo al limite, siamo sull'orlo di una catastrofe*"; e, rivolto alla generalità dei telespettatori, "*oggi è possibile, domani pure, fra una settimana anche ma magari andando oltre non posso assumermi la responsabilità perché il problema degenera e può diventare troppo tardi*".

Il Comitato ha, per contro, escluso la sussistenza della violazione dell'art. 43, comma 1, lettera *c*), numero 3), del TUSMA, in ragione dei reiterati inviti del cartomante a non abbandonare le cure mediche, sicché tale profilo non ha formato oggetto di contestazione.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 03/2026, la società Canale Italia S.r.l. ha prodotto scritti difensivi datati 30 giugno 2026 (prot. n. 6362), chiedendo in via principale l'archiviazione e, in via subordinata, la determinazione della sanzione nel minimo edittale.

La Società ha dichiarato di prendere atto dei rilievi e di svolgere osservazioni "*finalizzate in via prioritaria a dimostrare la cessazione della condotta e a contenere l'entità della sanzione nei limiti minimi edittali*", deducendo, in sintesi, quanto segue: *i)* di aver adottato, non appena ricevuto l'atto di contestazione, misure per la rimozione delle condotte rilevate, avendo "*fatto eliminare ogni affermazione idonea a collegare condizioni di negatività, malefici o presenze demoniache all'insorgenza o all'aggravamento di patologie*", ogni riferimento all'inefficacia delle terapie o all'errore dei sanitari, ogni sollecitazione fondata sull'urgenza e sul timore e ogni invito a contatti privati connessi alla soluzione di problemi di salute, con introduzione di un avviso circa la natura non medica e di mero intrattenimento spirituale dei contenuti; *ii)* che la condotta sarebbe connotata da buona fede e dall'assenza di intento di sfruttamento commerciale dei soggetti più vulnerabili, non essendo mai state indicate utenze a sovrapprezzo, "*con conseguente assenza di un flusso di corrispettivo immediatamente riconducibile alla diffusione televisiva*"; *iii)* di aver collaborato con il Comitato trasmettendo nei termini le registrazioni richieste; *iv)* che non risulterebbero a suo carico precedenti contestazioni relative al medesimo *format*; *v)* che la diffusione avrebbe avuto carattere meramente locale e si sarebbe collocata interamente in fascia notturna, "*con un ascolto pari a zero*", come da *report* Auditel del mese di marzo allegato; *vi)* che i passaggi rilevati sarebbero in numero limitato e concentrati in poche notti; *vii)* che i contenuti recavano un riferimento dichiarato a una dimensione spirituale e devozionale, con richiami a letteratura cattolica in materia di esorcismo, e contenevano avvertenze a non sospendere le cure mediche, elementi che, "*pur non elidendo la fattispecie*", concorrerebbero a qualificare la condotta come priva di dolo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. n. 0007065 del 24 luglio 2026, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di ordinanza-ingiunzione a carico della società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "Canale Italia", per essere incorsa nella violazione contestatale.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, ritiene di accogliere la proposta del Comitato e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-*ter*, commi 2, lettera *b*), e 4, dell'Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, ritenendo non meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi.

Va premesso che la materialità dei fatti non è in contestazione. La Società non nega né la messa in onda delle trasmissioni nelle date e negli orari indicati, né il tenore delle affermazioni trascritte, né la natura promozionale dei contenuti, dalla stessa segnalati con la dicitura "*messaggio promozionale*"; riconosce, anzi, che gli elementi addotti a propria difesa non elidono la fattispecie e riferisce di aver fatto eliminare proprio le affermazioni e le sollecitazioni oggetto di addebito. La domanda di archiviazione, formulata in via principale, non è sorretta da alcuna argomentazione volta a escludere la sussistenza dell'illecito e non può, pertanto, essere accolta.

Nel merito, i contenuti in esame integrano la fattispecie vietata. Si tratta di messaggi pubblicitari relativi a servizi di cartomanzia ed assimilabili, trasmessi in modo autonomo e non inseriti in alcun programma, come tali soggetti, in forza del comma 4 dell'art. 5-*ter*, ai divieti di cui al comma 2, tra i quali quello di ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili. Le affermazioni sopra riportate prospettano in modo insistito e reiterato, quale conseguenza della "*negatività*" o del "*maleficio*", l'insorgenza di tumori, infarti, incidenti stradali invalidanti, il suicidio e la morte; e a tale prospettazione associano, con costante richiamo all'urgenza ("*prima che sia troppo tardi*", "*finché è in tempo*", "*non c'è tempo da perdere*"), l'invito a contattare privatamente il cartomante, presentato come colui che potrebbe "*salvarvi la vita*". La paura della malattia e della morte, propria o dei congiunti, è dunque utilizzata quale leva per indurre il telespettatore a richiedere il servizio promosso: in ciò consiste lo sfruttamento che la norma intende prevenire.

I destinatari di tali messaggi sono, del resto, proprio le persone affette da problemi di salute o con familiari malati, come dimostrano le telefonate in diretta di telespettatrici che chiedono della salute propria, del fratello, della madre o del figlio disabile. Questa Autorità ha già avuto modo di evidenziare, come ricordato nell'atto di contestazione, che il telespettatore che versa in uno stato di salute precario è da considerarsi un "*consumatore vulnerabile*", caratterizzato da "*una accresciuta sensibilità che lo pone in una condizione di debolezza soggettiva*" (delibera n. 106/20/CSP). Che di tale condizione vi fosse piena consapevolezza risulta dalle stesse parole del cartomante, il quale dichiara in onda di sapere che chi si rivolge a lui "*vive uno stato di debolezza psicologica, di vulnerabilità*" ed è "*portato anche a prendere delle decisioni sull'onda della paura, della disperazione*".

Ciò posto, non può essere condiviso l'assunto secondo cui il riferimento a una dimensione spirituale e devozionale e le avvertenze a non sospendere le cure mediche varrebbero a ricondurre la condotta a un ambito di buona fede. Quanto al primo profilo, non vengono qui in rilievo le convinzioni religiose o spirituali di alcuno, sulle quali il Comitato si è correttamente astenuto da ogni valutazione, bensì le modalità di una

comunicazione commerciale: il richiamo all'autorità di sacerdoti ed esorcisti, presentato come prova che quanto affermato è "*documentato, dimostrabile*", lungi dall'attenuare la portata dei messaggi, ne accresce la capacità di suggestione nei confronti del pubblico più fragile. Quanto al secondo profilo, le avvertenze in questione sono state valorizzate dal Comitato al solo fine di escludere il diverso addebito di cui all'art. 43, comma 1, lettera c), numero 3), del TUSMA, ma non incidono sul divieto di sfruttamento della paura.

Quanto all'elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. L'asserita assenza di dolo non è, pertanto, idonea a escludere la responsabilità della Società, sulla quale grava, in ogni caso, la responsabilità del controllo del contenuto dei programmi trasmessi, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, e alla quale spetta la verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente e, in particolare, a quella che regola la pubblicità dei servizi di astrologia e cartomanzia. Trattandosi di contenuti ripetuti con identico schema in tutte le puntate monitorate, per una durata fino a circa un'ora, l'omesso controllo non può dirsi occasionale.

Parimenti irrilevante è la circostanza che non siano state indicate utenze a sovrapprezzo. L'impiego di tali numerazioni forma oggetto di distinte previsioni dell'art. 5-*ter* (commi 1 e 5) e non costituisce elemento della fattispecie contestata. Né l'assenza di un corrispettivo "*immediatamente riconducibile alla diffusione televisiva*" vale a escludere la finalità commerciale di una comunicazione che la stessa Società qualifica come promozionale e che, in quanto pubblicità, è per definizione volta a promuovere la fornitura, dietro pagamento, dei servizi presentati: a tale scopo risponde il sistematico invito a richiamare il cartomante in privato o a fissare un appuntamento di persona.

Non giova alla Società neppure la dedotta collocazione notturna e locale della diffusione, con ascolto asseritamente "*pari a zero*". L'illecito si perfeziona con la messa in onda del contenuto vietato, a prescindere dal numero di telespettatori effettivamente raggiunti; il dato di ascolto addotto è, inoltre, smentito dalle stesse trasmissioni, nel corso delle quali sono pervenute in diretta numerose telefonate di telespettatori. Va poi considerato che l'art. 5-*ter* mantiene fermi i divieti di cui al comma 2 anche per le trasmissioni collocate nella fascia oraria notturna, con ciò mostrando di ritenere meritevole di tutela anche il pubblico di tale fascia. Quanto al numero dei passaggi, cinque trasmissioni, quattro delle quali di circa un'ora, in una sola settimana di monitoraggio non possono dirsi episodio marginale, tanto più che, come rilevato nella relazione del Comitato, l'impostazione censurata costituisce il filo conduttore di tutte le puntate esaminate.

La consegna delle registrazioni nei termini richiesti costituisce adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990, e non può essere valorizzata quale particolare merito collaborativo. L'assenza di precedenti contestazioni relative al medesimo *format* non costituisce motivo di esclusione della sanzione. Le misure che la Società riferisce di aver adottato, infine, sono successive alla notifica dell'atto di contestazione e risultano meramente dichiarate, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a loro riscontro; di esse si dirà in sede di quantificazione.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 5-*ter*, commi 2, lettera *b*), e 4, dell'Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

CONSIDERATO che l'art. 5-*ter* dell'Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP prescrive, al comma 2, lettera b), di "*evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili*" e stabilisce, al comma 4, che "*la pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *vv*), del TUSMA, la telepromozione è definita come "*ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che i contenuti oggetto di contestazione sono stati trasmessi in quattro distinte puntate, andate in onda a partire dai giorni 9, 10, 11 e 15 marzo 2026, due delle quali replicate nell'ora immediatamente successiva, e che tali puntate, diversificate nelle telefonate e negli interventi del cartomante, appaiono integrative di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot*

crimina tot poenae, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale, pari ad euro 3099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art.11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata presenta caratteristiche di gravità connesse al contenuto delle affermazioni rilevate, che fanno leva sul timore di gravi malattie e della morte e si rivolgono a un pubblico costituito in larga parte da persone estremamente vulnerabili, malate o da loro familiari, ossia alle categorie di utenti che la norma intende specificamente proteggere. Tali affermazioni ricorrono, inoltre, secondo uno schema identico in tutte le puntate monitorate. Questi elementi ostano all'accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società riferisce di aver fatto eliminare, dopo la ricezione dell'atto di contestazione, le affermazioni e le sollecitazioni oggetto di addebito e di aver introdotto un avviso circa la natura non medica dei contenuti. Tali misure, oltre a non essere documentate, sono successive all'avvio del procedimento sanzionatorio e non possono pertanto valere quale ravvedimento operoso ai fini di una riduzione dell'entità della sanzione secondo le "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", essendosi in ogni caso già prodotti gli effetti della diffusione dei messaggi.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, come sopra riportata. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati di bilancio si riferiscono all'anno 2025, risultano ricavi pari a euro 12.630.765 (voce A1 del conto economico) e una perdita di esercizio pari a euro 2.981.775;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00), corrispondente al triplo del minimo edittale, pari a euro 3099,00 (tremilanovantanove/00), previsto per la singola violazione, moltiplicato per n. 4 (quattro) giornate secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "Canale Italia", con sede legale in Rubano (PD), Via Pacinotti n. 18 (C.F. 00607860277), di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-*ter*, commi 2, lettera b), e 4, dell'Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT60I0100003245BE00000003ID, con imputazione al capitolo 2380, capo X del bilancio dello Stato, e indicando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.72/26/CSP".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.72/26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella